

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 152/2017

del 22 settembre 2017

che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE [2019/1040]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE la decisione di esecuzione (UE) 2017/223 della Commissione, del 7 febbraio 2017, che autorizza un laboratorio in Brasile a effettuare test sierologici di controllo dell'azione dei vaccini antirabbici in cani, gatti e furetti ⁽¹⁾.
- (2) Occorre integrare nell'accordo SEE la decisione di esecuzione (UE) 2017/252 della Commissione, del 9 febbraio 2017, che modifica l'allegato II della decisione 93/52/CEE per quanto riguarda il riconoscimento della Comunità autonoma di Estremadura come ufficialmente indenne da brucellosi (*B. melitensis*) e che modifica gli allegati della decisione 2003/467/CE per quanto riguarda il riconoscimento della qualifica di ufficialmente indenni da tubercolosi e da brucellosi di alcune regioni della Spagna per quanto riguarda gli allevamenti bovini e di ufficialmente indenne da leucosi bovina enzootica dell'Isola di Jersey ⁽²⁾.
- (3) La presente decisione riguarda la legislazione relativa agli animali vivi diversi dal pesce e dagli animali d'acquacoltura. Tale legislazione non si applica all'Islanda, come specificato al paragrafo 2 della parte introduttiva del capitolo I dell'allegato I dell'accordo SEE. La presente decisione, pertanto, non si applica all'Islanda.
- (4) La presente decisione riguarda la legislazione relativa alle questioni veterinarie. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato negli adattamenti settoriali dell'allegato I dell'accordo SEE. La presente decisione, pertanto, non si applica al Liechtenstein.
- (5) L'allegato I dell'accordo SEE dovrebbe quindi essere opportunamente modificato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il capitolo I dell'allegato I dell'accordo SEE è così modificato:

1. ai punti 14 (Decisione 93/52/CEE della Commissione) e 70 (Decisione 2003/467/CE della Commissione) della parte 4.2 è aggiunto il seguente trattino:

«— **32017 D 0252:** Decisione di esecuzione (UE) 2017/252 della Commissione, del 9 febbraio 2017 (GU L 37 del 14.2.2017, pag. 19).»

⁽¹⁾ GU L 34 del 9.2.2017, pag. 34.

⁽²⁾ GU L 37 del 14.2.2017, pag. 19.

2. Dopo il punto 103 (Decisione di esecuzione (UE) 2017/9 della Commissione) della parte 4.2 è inserito il seguente punto:

«104. **32017 D 0223**: Decisione di esecuzione (UE) 2017/223 della Commissione, del 7 febbraio 2017, che autorizza un laboratorio in Brasile a effettuare test sierologici di controllo dell'azione dei vaccini antirabbici in cani, gatti e furetti (GU L 34 del 9.2.2017, pag. 34).

Questo atto non si applica all'Islanda.»

Articolo 2

I testi delle decisioni di esecuzione (UE) 2017/223 e (UE) 2017/252 in lingua norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 23 settembre 2017 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 22 settembre 2017

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Sabine MONAUNI

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.